

### **5.3.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**

**1. Denominazione della misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii/art 28 Reg. (CE) 1698/05)**

**2. Codice Misura: 123**

**3. Obiettivi della misura**

La misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base; favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l'integrazione tra imprese).

La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (ampliando e diversificando gli sbocchi di mercato sia a livello nazionale, che internazionale; migliorando le condizioni di commercializzazione dei prodotti trasformati; aumentando o stabilizzando l'occupazione; riducendo i costi di produzione; introducendo tecnologie innovative; migliorando la sicurezza dei luoghi di lavoro);
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (migliorando la qualità merceologica dei prodotti nelle fasi di raccolta, trasformazione, condizionamento, e confezionamento; sostenendo l'adesione a sistemi di qualità; introducendo sistemi di tracciabilità del prodotto; valorizzando i prodotti forestali e del sottobosco);
- "riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi, valorizzando i sottoprodotti residui dell'attività di trasformazione; migliorando l'impatto delle attività di lavorazione dei prodotti);

- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (sostenendo interventi finalizzati al contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo le certificazioni ambientali, sostenendo la riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive).

#### 4. Descrizione della misura ed articolazione interna.

La misura è finalizzata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e dei prodotti forestali garantendo, nel contempo, che il beneficio derivante ricada anche sui produttori agricoli e forestali di base.

I prodotti agricoli primari a cui si rivolge la misura sono quelli appartenenti all'allegato I del Trattato ed elencati al successivo paragrafo 6.1.4.

La misura prevede il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali concernenti la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e trasformazione, la conservazione, il confezionamento, e la predisposizione per le successive fasi di distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti agricoli primari, nonché dei prodotti forestali.

Il sostegno è concesso agli investimenti diretti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ai seguenti ambiti di intervento: miglioramento del rendimento economico, miglioramento della qualità delle produzioni, miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e miglioramento ambientale.

In riferimento al miglioramento ambientale, la misura promuove, in particolare, la riduzione dei costi esterni ambientali derivanti dal trasporto delle materie prime dalle zone di produzione agli stabilimenti oggetto di finanziamento, collocando opportunamente tale aspetto tra quelli valutabili in fase di selezione delle domande

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa deve riferirsi ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

<b>Aspetti generali</b>	<b>Aspetti specifici</b>
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

L'articolazione della misura tiene conto delle specificità relative ai prodotti agricoli e forestali, per cui la misura stessa è stata suddivisa in due sottomisure:

- Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (vegetali e animali);
- Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali.

#### 5 Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio regionale.

## **6 SOTTOMISURA a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.**

Il sostegno agli investimenti riguarda:

### **6.1.1 Investimenti materiali**

- a. acquisto di fabbricati, realizzazione di nuovi stabilimenti o ristrutturazione funzionale degli stabilimenti esistenti, per le attività di trasformazione e commercializzazione, anche al fine del miglioramento ambientale e paesaggistico. Sono altresì comprese le spese relative all'acquisto del terreno e quelle relative agli impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
- b. acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per le fasi di raccolta, trasporto, ricevimento, lavorazione, trasformazione, confezionamento, magazzinaggio commercializzazione e vendita diretta compreso le attrezzature informatiche ed i relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;
- c. rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a) e b) anche gli investimenti di seguito specificati:
  1. realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili e destinate ad un esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa.
  2. Investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:
    - I. la depurazione delle acque reflue;
    - II. il riutilizzo delle acque reflue depurate;
    - III. riduzione dei consumi idrici di acque primarie;
  3. Investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria riconducibili alle seguenti categorie di rischio:
    - I. cadute dall'alto;
    - II. agenti fisico-chimico nocivi;
    - III. agenti meccanici nocivi.

### **6.1.2 Investimenti immateriali**

- a) ricerche e analisi di mercato;
- b) supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
- c) spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
- d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
- e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

### **6.1.3 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**

1. Il sostegno è concesso ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroindustriale a partire da prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato (ad esclusione dei prodotti della pesca) e appartenenti ai settori di produzione elencati al successivo punto 6.1.4. Il sostegno è altresì concesso :
  - a) per il settore carni, alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:
    - I. derivino da capi direttamente forniti da produttori agricoli di base oppure
    - II. siano fornite direttamente da produttori agricoli di base;
  - b) per il settore olio d'oliva, alle imprese che utilizzano per la propria attività anche oli extra vergine di oliva purché direttamente trasformato dai produttori agricoli di base e da questi ultimi direttamente fornito.
2. Il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base come fornitori di materia agricola primaria. A tale scopo, le imprese devono dimostrare che per la loro attività di trasformazione utilizzano prevalentemente prodotti agricoli primari, così come definiti al precedente paragrafo 4, di propria produzione e/o forniti direttamente dai produttori agricoli di base.
3. Il sostegno agli investimenti realizzati da imprese di trasformazione singole o associate e finalizzati alla commercializzazione è concesso a condizione che l'attività di vendita riguardi prevalentemente prodotti ottenuti dalle stesse imprese di trasformazione.

4. Il sostegno non è concesso ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti), con esclusione di quelli presentati da associazioni di produttori e loro associazioni.
5. I prodotti ottenuti dall'attività di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono limitate a quanto previsto al successivo paragrafo 6.1.6.
6. Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004//C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
7. Non sono ammissibili a finanziamento i semplici investimenti di sostituzione.
8. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie nazionali e regionali ad essi applicabili.
9. Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica.
10. L'acquisto di terreno è limitato a quello corrispondente alla proiezione dei fabbricati e/o di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento e per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'intero investimento ammesso a finanziamento.
11. Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva degli impianti ad esclusione dei progetti presentati nell'ambito del settore "Olive e olio d'oliva" per i quali non è consentito l'aumento della capacità di immagazzinamento o di trasformazione.
12. Nell'ambito del settore "Olive e Olio di oliva" il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti alla trasformazione e commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva.
13. Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 15% dell'intero investimento ammissibile.
14. Relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per i costi fissi occasionati dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" art. 32 Reg. (CE) 1698/05.
15. Nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie da fonti rinnovabili con utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa dell'energia prodotta (di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c)1. non sono previste limitazioni riguardo alla fonte rinnovabile utilizzata; La potenza di tali impianti non deve essere superiore ad 1 MW.

#### **6.1.4 Settori di intervento**

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti appartenenti seguenti settori di produzione agricola:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

Il sostegno per investimenti riguardanti la commercializzazione è limitato ai prodotti derivanti dalla trasformazione dei prodotti di cui sopra.

Di seguito si elencano le tipologie di investimento considerate prioritarie per ciascuno dei comparti produttivi presi in esame nell'analisi del contesto, in cui per ciascuno di essi sono state evidenziate le esigenze strutturali e territoriali e i fabbisogni conseguenti.

<b>PRODUZIONI VEGETALI</b>	<b>Investimenti considerati prioritari in base alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione</b>
<b>Comparto vitivinicolo</b>	<p>Realizzazione di impianti di vinificazione ad alta tecnologia per migliorare la qualità dei prodotti</p> <p>Potenziamento delle strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere la competitività del comparto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<b>Comparto olivicolo</b>	<p>Potenziamento o realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere le potenzialità commerciali del prodotto</p> <p>Investimenti per impianti innovativi finalizzati al miglioramento qualitativo del prodotto</p> <p>Acquisizione di certificazioni di processo e attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p> <p>Realizzazione di impianti per il reimpiego dei residui della lavorazione</p>
<b>Comparto cerealicolo</b>	<p>Realizzazione di impianti di stoccaggio che consentano la differenziazione del prodotto e una migliore conservazione del prodotto dal punto di vista della qualità merceologica e della salubrità</p> <p>Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<b>Comparto floricolo</b>	<p>Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche collettive</p> <p>Investimenti finalizzati ad introdurre elementi innovativi dal condizionamento al confezionamento del prodotto</p> <p>Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili</p>
<b>Comparto vivaistico</b>	<p>Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche interaziendali</p> <p>Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili</p> <p>Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo</p>
<b>Comparto ortofrutticolo</b>	<p>Realizzazione e potenziamento di impianti innovativi di trasformazione per accrescere la competitività dei prodotti</p> <p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati</p>

	<p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p> <p>Investimenti volti alla riduzione del volume degli imballaggi impiegati per il prodotto trasformato</p>
<b>Comparto tabacco</b>	<p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<b>PRODUZIONI ZOOTECNICHE</b>	
<b>Comparto carni bovine</b>	<p>Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato</p> <p>Realizzazione di strutture di confezionamento che adottano metodi innovativi tecnologia per accrescere la competitività del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<b>Comparto latte bovino</b>	<p>Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato</p> <p>Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<b>Comparto latte ovino</b>	<p>Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato</p> <p>Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
<b>Produzioni vegetali</b>					
Comparto vitivinicolo			X	X	X
Comparto Olivicolo			X	X	X
Comparto Cerealicolo			X	X	X
Comparto Floricolo		X			
Comparto vivaistico		X			
Comparto Ortofrutticolo		X	X	X	
Comparto Tabacco			X	X	
<b>Produzioni zootecniche</b>					
Comparto Carni Bovine				X	X
Comparto latte bovino				X	X
Comparto latte ovino				X	X
Produzioni forestali				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

### 6.1.5 Beneficiari

Imprese singole o associate operanti nella trasformazione agroindustriale e/o commercializzazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

### 6.1.6 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

- Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile del progetto per le micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
- Oltre tali dimensioni e per imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro il sostegno è concesso fino ad un'intensità massima del 20% del costo totale ammissibile del progetto.
- Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06).

### 6.1.7 Indicatori

Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di imprese beneficiarie: 100</li> <li>Volume totale di investimento: 140.000.000 euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di produttori agricoli di base coinvolti</li> </ul>
Indicatori di Risultato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche: 10</li> <li>Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie: 4,62%</li> </ul>	
Indicatori di Impatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crescita economica (Variazione Valore Aggiunto nel 2013): 0,420%</li> <li>Produttività del lavoro: +0,043%</li> </ul>	

### **6.1.8 . Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM**

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM.

In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

In particolare, per le singole OCM:

**OCM Ortofrutta:** Secondo quanto esplicito a successivo capitolo 10.1, è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura:

- 123 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali', per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 250.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore ARTEA.

Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

**OCM Vino:** L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la presente misura finanzia le operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

**OCM Tabacco:** Al fine di garantire la complementarità e la demarcazione tra le due forme di sostegno è necessario stabilire che, in presenza di azioni identiche previste sia ai sensi dell'OCM di settore, sia dalla presente misura, il sostegno relativo possa essere attivato solo dopo che si siano esaurite le risorse finanziarie messe a disposizione dalla OCM attualmente in vigore (è prevista una modifica a partire dal 2011). La verifica della complementarità e della demarcazione tra le due forme di sostegno è assicurata dall'Organismo pagatore regionale.

Per quanto riguarda le risorse specifiche nell'ambito del PSR ed in particolare della presente misura, per finanziare programmi di ristrutturazione e riconversione del settore a seguito delle modifiche nella OCM introdotte a partire dal 2011, queste saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale.

**OCM Olio d'oliva:** Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

A regime (dal 1° aprile 2009), in linea con quanto previsto dal PSN, gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP. Fermo restando la compatibilità con il Regolamento CE 2080/2005, gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR. A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dal Reg. CE 2080/2005, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B)<sup>14</sup>.

A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore

a) Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

1) Raccolta di dati sul settore e sul mercato;

<sup>14</sup> L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) fa riferimento all'art. 5 Reg. CE 2080/2005

- 2) Elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;

b) Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura

- 1) Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;
- 2) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica
- 3) Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo;
- 4) Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata;
- 5) Inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

- 1) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, ad eccezione degli interventi a carattere aziendale (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione, acquisto di prodotti per la difesa salvo quelli utilizzati per la cattura massale della mosca delle olive)
- 2) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti
- 3) Formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine

d) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola

- 1) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d)
- 2) Creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d)

B) Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR

c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola

- 1) Miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende
- 2) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola
- 3) Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine

d) Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali

- 1) Creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
- 2) Creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici;
- 3) Creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

La consulenza e assistenza tecnica specifica per le produzioni olivoleicole viene erogata esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività delle Organizzazioni di produttori olivicoli, mentre nell'ambito della

misura 114 del PSR, per gli imprenditori soci delle OP del settore olivicolo, è assicurata la consulenza per tutte le altre materie.

In via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l'operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori oleicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR. A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione delle misure:

- 123 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali', per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 50.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere".

Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 2080/2005 (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) non sono ammissibili al finanziamento comunitario le attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione.

**OCM Luppolo:** in Toscana non sono presenti superfici destinate a questa coltura.

**OCM Carni bovine** Aiuti disaccoppiati, conseguentemente gli interventi previsti nel PSR destinati alla  
**OCM Ovini e caprini** zootecnia sono mirati ad agire in modo e complementare sull'azienda zootecnica rispetto alla funzione di integrazione al reddito che fornisce il pagamento unico.

**OCM Latte:** L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti che può fornire il PSR possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono, nell'ambito della stessa misura, restrizioni all'accesso per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo.

**Apicoltura:** Il Reg. CE 797/2004 sul miele finanzia - attraverso l'attuazione regionale che a sua volta deriva da un programma nazionale - le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nessuna di tali azioni è finanziabile nell'ambito della misura 123.

**OCM Zucchero:** Non sono previsti interventi nel settore bieticolo saccharifero.

## 6.2 SOTTOMISURA b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali.

Gli interventi previsti sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale impegnate nell'utilizzazione dei soprassuoli boschivi e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco, nonché nella loro trasformazione e commercializzazione.

Per prodotti secondari del bosco si intendono funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, ed altri prodotti non legnosi spontanei cioè nati direttamente nei boschi, esclusi quelli coltivati nei terreni agricoli.

In particolare gli interventi mirano a ridurre i costi di produzione, ad aumentare la qualità dei prodotti forestali, a sostenere processi innovativi e riguardano:

### 6.2.1 Investimenti materiali:

- a. realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, di prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco. Nell'ambito di tali interventi può essere previsto anche l'acquisto di terreni nel limite del 10% o di

fabbricati nel limite del 30% del valore complessivo del progetto. Sono altresì comprese le spese relative alla realizzazione degli impianti (elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici, ecc.);

- b. Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione;
- c. Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;
- d. Acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale;
- e. adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza;
- f. realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda o dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
- g. rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:
  - I. la depurazione delle acque reflue;
  - II. il riutilizzo delle acque reflue depurate;
  - III. riduzione dei consumi idrici di acque primarie;

### **6.2.2 Investimenti immateriali:**

- a) ricerche e analisi di mercato;
- b) attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC);
- c) progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
- d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco;
- e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche.

### **6.2.3 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

1. La sottomisura riguarda esclusivamente i prodotti della selvicoltura, compresi i prodotti secondari del bosco; sono esclusi i prodotti della pesca.
2. Il sostegno è limitato alle microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CEE<sup>15</sup>.
3. Il sostegno è limitato agli investimenti connessi all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale del legname o dei prodotti secondari del bosco.
4. Il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori forestali di base come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione, compreso quelli derivanti dall'acquisto in piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente dai produttori forestali di base.
5. Il sostegno per investimenti finalizzati alla commercializzazione realizzati da imprese di trasformazione singole o associate è concesso esclusivamente per la vendita prevalente di prodotti lavorati o trasformati direttamente.
6. Il sostegno non è concesso ai progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o secondari del bosco), con esclusione di quelli presentati da associazioni di produttori e loro associazioni.

---

<sup>15</sup> Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

7. Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
8. Non sono ammissibili a finanziamento i semplici investimenti di sostituzione.
9. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.
10. L'acquisto di terreno è limitato a quello corrispondente alla proiezione dei fabbricati e/o di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento e per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'intero investimento ammesso a finanziamento.
11. L'acquisto di fabbricati è limitato al 30% del valore complessivo del progetto.
12. Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva.
13. Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.
14. Nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie da fonti rinnovabili con utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa dell'energia prodotta (di cui al paragrafo 6.2.1 lettera f), La potenza degli impianti non deve essere superiore ad 1 MWt

#### 6.2.4 Beneficiari.

Microimprese, singole o associate, operanti nelle utilizzazioni forestali, nella raccolta, nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei.

#### 6.2.5 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione e degli importi.

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06.

#### 6.2.6 Indicatori

Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di imprese beneficiarie: 40</li> <li>• Volume totale di investimenti: 26.666.667 euro</li> </ul>	
Indicatori di Risultato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche: 4</li> <li>• Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie: 0,88%</li> </ul>	
Indicatori di Impatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crescita economica (Variazione valore aggiunto al 2013): 0,0789%</li> <li>• Produttività del lavoro: +0,008%</li> </ul>	

#### 7. Dotazione finanziaria misura 2007-2013.

Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 50.000.000 euro a titolo di spesa pubblica ed un costo totale di 166.666.667 euro.